

STATUTO

di

"CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L."

ARTICOLO 1

(Denominazione Sociale)

Anche ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 580, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219 e successive modifiche e integrazioni, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L." in forma abbreviata "DINTEC - S.C.R.L.".

La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell' Allegato I.1 del D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 ed è struttura del sistema camerale a norma della legge 580/93, come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 4

(Natura)

La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs del 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati.

L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.

Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.

ARTICOLO 5

(Oggetto)

La Società, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Soci ed esercitati anche in favore delle imprese e di altre amministrazioni, ha per oggetto:

- a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della digitalizzazione, della innovazione e start-up d'impresa, della sostenibilità ambientale e sociale, ivi inclusa la parità di genere, della transizione energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti

alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;

b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;

c) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e strumenti per la sostenibilità, la transizione energetica delle imprese, la costituzione di sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

d) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi per favorire la certificazione delle competenze;

e) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;

f) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati, anche attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e il matching ricerca-impresa;

g) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;

h) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

i) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, sociale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle imprese;

l) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;

m) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese.

La Società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai Soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

La Società potrà infine compiere, purché non nei confronti del pubblico e in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fermi restando i limiti di legge per le società in-house, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. I prodotti e servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci.

ARTICOLO 6

(Soci)

Alla Società possono partecipare enti e organismi pubblici del Sistema camerale come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 580/1993, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219. Alla Società possono partecipare enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità societarie. È esclusa la partecipazione dei privati.

Gli enti che desiderino partecipare al consorzio devono presentare domanda all'organo amministrativo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere le attività della società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dal presente statuto; indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

L'organo amministrativo verifica l'ammissibilità della domanda e convoca l'Assemblea.

L'Assemblea, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della società consortile, decide in ordine all'ammissione della domanda ed in caso positivo stabilisce la quota che il nuovo socio potrà sottoscrivere, comunicandolo all'organo amministrativo. In caso di ammissione della domanda, l'organo amministrativo convoca un'Assemblea per l'aumento del capitale sociale pari alla quota da offrire in sottoscrizione al nuovo socio.

E' fatta salva la possibilità di nuovi enti di divenire soci della società acquistando le quote di partecipazioni da altri soci con le modalità di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7

(Trasferimento di quote)

La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 6 dello Statuto.

In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri Soci ed in proporzione alle quote possedute.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri Soci e all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei Soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta, esse saranno considerate inefficaci.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in proporzione alla quota già detenuta.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa in forma scritta o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al Socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle

condizioni indicate nella comunicazione stessa.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o rinuncia dello stesso da parte degli altri soci colui che intende alienare, in tutto o in parte, la quota di partecipazione dovrà comunicare all'organo amministrativo la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento, nonché i documenti indicati al precedente articolo 6).

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea dei soci al fine di acquisire il loro gradimento.

I soci decidono a maggioranza degli intervenuti, qualunque essi siano.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, o in sua assenza dal domicilio risultante dal registro delle imprese, la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga

alcuna comunicazione (avvenuta con mezzi che ne provino l'avvenuta ricezione), il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

In caso di diniego del gradimento al socio spetterà il diritto di recesso limitatamente alla quota che doveva essere oggetto di alienazione.

ARTICOLO 12

(Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo amministrativo (in composizione monocratica o collegiale);
- c) l'Organo di controllo.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 13

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita dai Soci o dai delegati dei Soci.

Il voto di ogni Socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio di previsione ed il programma di attività predisposto dall'organo amministrativo;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione dell'organo Amministrativo sull'attività svolta dalla Società;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- d) nomina e revoca l'organo amministrativo, in composizione monocratica (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione);
- e) nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
- f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- g) nomina e revoca i componenti ed il Presidente dell'Organo di Controllo;
- h) delibera il compenso dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo;
- i) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- l) nomina i componenti ed il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto;
- m) assegna gli obiettivi strategici agli amministratori e individua gli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;
- n) delibera su tutte le altre materie che a norma di legge e di Statuto sono riservate alla sua competenza;
- o) delibera su tutti gli argomenti che saranno sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- p) autorizza l'organo amministrativo al compimento dei seguenti atti: cessioni ed acquisti di partecipazioni, costituzione di società; partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche, avalli.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;
- c) delibera la proroga e lo scioglimento della Società;
- d) nomina e definisce i poteri dei liquidatori;
- e) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

ARTICOLO 14

(Convocazione dell'Assemblea)

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno:

- a) prima dell'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposto dall'organo amministrativo;
- b) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;

Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, l'Organo Amministrativo può portare tale termine a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale indicando le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Soci o comunque almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima, della data di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora, il

giorno ed il luogo della convocazione. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione, diverso dal primo.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presidente e segretario possono anche trovarsi in luoghi diversi purché il segretario sia nel luogo fisico in cui è stata convocata e si svolge l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 17

(Organo amministrativo)

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre membri.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

In caso di organo collegiale la carica di Vice Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, secondo le previsioni di legge in materia, un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata in carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 19

(Poteri e attribuzioni dell'Organo Amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della Società in attuazione delle linee strategiche e programmatiche delineate dall'Assemblea.

L'organo amministrativo, in particolare, ha il compito di:

- a) proporre all'Assemblea l'attività e le linee di sviluppo della Società;
- b) predisporre, in tempo utile prima dell'inizio di ogni esercizio sociale, i programmi annuali di attività ed il conto preventivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio consuntivo con la relazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci;
- d) nominare il Direttore Generale e i dirigenti della Società stabilendone compiti e compensi;
- e) stabilire le direttive ed il trattamento economico del personale della Società e dei collaboratori esterni;
- f) deliberare le convenzioni, i contratti e in genere, tutti gli atti che comportano spesa per la Società, su autorizzazione dell'Assemblea;
- g) deliberare le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- h) prendere atto della dichiarazione di recesso dei Soci dandone comunicazione all'Assemblea;
- i) proporre eventuali modifiche al presente Statuto;
- l) deliberare l'assunzione di finanziamenti da parte dei Soci;
- m) approvare regolamenti interni di organizzazione e gestione della Società.

L'organo Amministrativo può delegare al Direttore Generale i propri poteri delegabili a norma di legge per la gestione dell'attività sociale e/o per singoli affari.

ARTICOLO 20

(Firma e rappresentanza sociale)

La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ovvero all'Amministratore Unico o all'Amministratore Delegato. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. La firma e la rappresentanza legale spettano anche al Direttore Generale nei limiti dei poteri conferitigli.

La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 21

(Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata spedita a tutti i componenti il Consiglio ed dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima e, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma o fax spedito con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti dell'Organo di Controllo. Alle sedute partecipa altresì il Direttore Generale della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Presidente e segretario possono anche trovarsi in luoghi diversi purché il segretario sia nel luogo fisico in cui è stata convocata e si svolge l'assemblea del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 22

(Amministratore Unico e Presidente)

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione i quali potranno nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categoria di atti.

Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

L'Amministratore Unico è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 23

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale, entro i limiti dell'oggetto sociale, esercita i seguenti compiti nel rispetto dei poteri conferiti dallo statuto e degli indirizzi dell'Organo Amministrativo:

- a) governa e coordina le funzioni e le attività aziendali, sovrintende agli uffici, alla organizzazione e al funzionamento della Società nei limiti fissati dall'Organo amministrativo;
- b) è responsabile del personale e ne governa e amministra le relative politiche - esercita i poteri di spesa e finanziari e compie le operazioni e gli atti di amministrazione nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo

ARTICOLO 24

(Organo di Controllo)

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477

del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Ove sia nominato, l'Organo di Controllo si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente dell'Organo di Controllo, e 2 (due) sindaci supplenti.

Tutti i membri dell'Organo di Controllo ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

E' possibile tenere le riunioni dell'Organo di Controllo in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 25

(Comitato per il Controllo Analogo)

Al fine di conoscere e interpretare al meglio le esigenze dei Soci è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione delle attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 3 (tre) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.

ARTICOLO 26

(Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, ove richiesto per legge o per iniziativa di almeno due Soci o di una quota di capitale non inferiore al 20% (venti per cento) sarà certificato da una Società di Revisione Contabile.

ARTICOLO 27

(Cause di scioglimento)

La Società si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per deliberazione motivata dall'Assemblea, presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;
- d) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28

(Liquidazione e devoluzione del Patrimonio)

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e ne determina i poteri ed il compenso.

In caso di scioglimento della Società tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto ai Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.

ARTICOLO 29

(Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale presso la CCAA di Roma, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, fatta salva la proroga contemplata dall'art. 820 c.p.c. per il compimento di atti istruttori e per il tempo strettamente necessario al relativo espletamento.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità salvo nei casi in cui ciò non sia consentito dalla Legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 30

(Disposizioni transitorie finali)

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.